

Civile Ord. Sez. 6 Num. 851 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 15/01/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 29820-2017 proposto da:

CONDominio VIA G. F. BARBIERI 15 BOLOGNA, rappresentato  
e difeso dagli avvocati LUCIA BALDONI, ALESSANDRA RICCI;

**- ricorrente -**

**contro**

ISAIA SAS DEL GEOM FILIPPO MINGARDI E C. ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1127/2017 della CORTE D'APPELLO di  
BOLOGNA, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

2019/01/15

## **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Condominio via G.F. Barbieri n. 15, Bologna, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1127/2017 depositata il 16 maggio 2017, la quale ha rigettato l'appello formulato dallo stesso Condominio via G.F. Barbieri 15 contro la pronuncia del Tribunale di Bologna del 20 febbraio 2014.

Rimane intimata, senza svolgere attività difensive, la ISAIA s.a.s. del Geom. Filippo Mingardi & c.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 9 maggio 2012 il Condominio via G.F. Barbieri 15, Bologna, propose domanda di accertamento dei difetti di costruzione dei muri perimetrali dell'edificio condominiale, nonché di risarcimento dei danni, nei confronti della costruttrice-venditrice ISAIA s.a.s. I danni vennero indicati in domanda nella somma di € 15.300,00 oltre IVA, più rimborso delle spese sostenute per l'espletato accertamento tecnico preventivo, pari ad € 11.190,90. L'adito Tribunale, con ordinanza del 20 febbraio 2014, condannò la ISAIA s.a.s. al pagamento della somma di € 15.300,00 oltre IVA per le spese di ripristino dei muri condominiali, nonché al rimborso di € 8.034,90 per spese di ATP, escludendo, perché ritenuto superfluo, l'importo di € 3.156,00 inerente alle analisi chimiche effettuate sui campioni prelevati nei carotaggi della muratura. Sull'appello del Condominio via G.F. Barbieri 15, Bologna, la Corte d'Appello osservò come sin dalla fine del 2009 era stato accertato, ed ammesso dalla stessa appaltatrice, il problema della risalita di umidità lungo le mura perimetrali, mentre già nel giugno 2010 l'assemblea condominiale aveva affidato una perizia ad un tecnico, che aveva individuato la causa dei vizi. Ciò ha indotto la Corte di Bologna a condividere il giudizio di superfluità delle spese

sostenute per le analisi chimiche sui campioni di muratura, le quali, in ogni caso, avevano confermato l'assenza di metalli pesanti. La sentenza d'appello ha perciò ribadito l'inutilità degli esami chimici espletati in sede di istruzione preventiva ed ha condannato l'appellante Condominio a rimborsare alla ISAIA s.a.s. € 4.000,00 per spese del grado.

Il primo motivo di ricorso del Condominio via G.F. Barbieri n. 15, Bologna, (da pagina 9 a pagina 30) denuncia l'errata pronuncia ex art. 92, comma 1 e comma 2, c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., costituito da due note del Centro Ceramico Bologna, che dettagliano le voci di costo dei molteplici esami di laboratorio eseguiti dall'ausiliario del CTU nominato in sede di ATP, comportanti poi la spesa di € 3.156,00, della quale è stato negato il rimborso sull'inesatto presupposto della sua superfluità.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano le modalità di liquidazione giudiziale dei compensi a carico della parte soccombente", artt. 4, n. 1, e 5, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55". Il ricorrente calcola il valore della controversia in grado di appello in base all'entità della riforma che la parte intendeva conseguire (complessivi € 4.897,07) ed allega che l'importo dovuto per i valori medi dello scaglione di riferimento ammontasse ad € 1.830,00.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le spese

dell'accertamento tecnico preventivo *ante causam*, che vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, devono poi essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, in quanto rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (arg. da Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84). La Corte d'Appello di Bologna ha affermato che le spese sostenute in sede di istruzione tecnica preventiva per l'analisi chimica dei campioni di muratura prelevati fossero non necessarie per il risultato da raggiungere, ovvero ai fini dell'accertamento della responsabilità della venditrice - costruttrice per i difetti delle pareti dell'edificio condominiale. Non riveste decisività la censura del ricorrente secondo cui la voce di spesa disconosciuta di € 3.156,00 atteneva al costo complessivo degli esami di laboratorio (come dimostrerebbero le note pro-forma allegate), e non soltanto a quello delle analisi chimiche sulla presenza di metalli pesanti. L'esame effettuato dalla Corte d'Appello ha tenuto conto della necessità o opportunità dell'intera spesa di laboratorio, in relazione alla natura della causa ed al comportamento delle parti, visto il riconoscimento dei difetti costruttivi operato dalla ISAIA s.a.s. La valutazione sulla superfluità delle spese giudiziali, al fine di escluderne la ripetizione, resta in ogni caso devoluta all'apprezzamento discrezionale di fatto del giudice di merito, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 12/09/1962, n. 2758; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056).

Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. Il ricorrente fonda la propria censura avendo come base di partenza per il calcolo delle spese il presupposto che la causa rientrasse in quelle del valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00 e che il parametro di riferimento dovesse essere quello dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014.

Tuttavia, va considerato il principio secondo cui, in materia di spese processuali, in caso di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, con successivo rigetto dell'appello volto a conseguire una maggiorazione del danno liquidato (ovvero, nella specie, una maggiorazione dell'importo delle spese processuali), la previsione di cui all'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 – secondo la quale nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della causa si determina con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata – comporta che la condanna alle spese a carico della parte appellante deve assumere a riferimento la somma concretamente attribuita (criterio del "*decisum*"), risultando, nella specie, attribuita in primo grado la somma di € 15.300,00 oltre IVA per le spese di ripristino e di € 8.034,90 per spese di ATP (cfr. Cass. Sez. 3, 29/02/2016, n. 3903).

Peraltro, questa Corte ha già chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica *standard* del valore della prestazione professionale; pertanto, non trova

fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, né può perciò presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata ai medesimi valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 - 1, 16/09/2015, n. 18167).

Il ricorso va perciò rigettato, senza che occorra provvedere sulla spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimata non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2  
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20  
novembre 2018.